COLLEGAMENTO TARANTO

http://members.xoom.it/zagar/siulp

SETTEMBRE 2002 NR. 55

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI DI POLIZIA

SEGRETERIA PROVINCIALE - C.so Italia n. 156 - TEL. (099) 7305070

SUPPLEMENTO MENSILE A «COLLEGAMENTO SIULP» NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP - VIA VICENZA, 26 - 00185 ROMA - REG. TRIB. DI ROMA N. 128/82

sito internet http://members.xoom.it/zagar/siulp/ e-mail: taranto@siulp.it

POLFER TARANTO: PROBLEMATICHE IRRISOLTE

Riportiamo di seguito la lettera inviata dal Segretario Provinciale Generale Franco Stasolla al Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria di Bari, circa le numerose problematiche della Sezione di Taranto.

di Franco STASOLLA

Non è la prima volta che il SIULP sollecita la Sua attenzione per segnalare problematiche che riguardano la Sezione Polfer di Taranto, alcune annose perché fanno riferimento ad aspetti strutturali, ed altre per così dire più banali, che tuttavia meritano di essere riaffrontate perché continuano a riverberare i propri effetti negativi su colleghi che in quegli ambienti trascorrono non meno di sei ore giornaliere.

Il dover registrare a tutt'oggi, nonostante le ripetute segnalazioni avanzate, l'assoluta assenza presso la Sezione Polfer di Taranto anche dei più elementari sistemi di sicurezza passiva è un fatto grave sul quale il SIULP non intende più derogare, così come su altri sistemi che riguardano la sicurezza di quella Sezione, quali la blindatura delle porte di accesso esterno, una pianificata illuminazione di tutti gli ambienti esterni vicini alla Sezione, un sistema a circuito chiuso di controllo dello scalo e dei varchi d'accesso allo stesso, un piano di gestione delle autorizzazioni all'accesso e una puntuale regolamentazione delle soste e della segnaletica all'interno dello scalo, una maggiore dotazione degli armadietti blindati.

Vorremmo sapere se gli ambienti anzidetti possano dirsi "sicuri", ovvero conformi alla nota legge 626/94 che impone regole chiare e stringenti che auspichiamo vengano rispettate, ma che temiamo vengano ancora disattese. Un esempio? Pochi mesi or sono un collega di quest'Ufficio ha subito sulla propria pelle un fatto assai spiacevole quale il danneggiamento della propria autovettura parcata all'interno del cortile, venendo a sopportare danni ingenti; a distanza di pochi mesi la medesima autovettura, parcata all'interno del medesimo cortile, è stata nuovamente fatta oggetto delle attenzioni non si sa di chi, subendo questa volta danni ancor più ingenti.

Dobbiamo attendere che si verifichi il ferimento di qualcuno o l'attentato di grido perché qualcuno corra ai ripari ? Un altro esempio ? Sono stati recentemente eliminati tre condizionatori d'aria perché non a norma e sostituiti con soli due condizionatori che devono servire cinque ambienti, tutti separati fra loro !

Altra attenzione merita il criterio con il quale siano stati distribuiti i vari personal computer: ogni ufficio è dotato di un computer, mentre nell'ufficio dove maggiore è la concentrazione di atti fra relazioni di servizio, annotazioni, denuncie, ecc. di computer ve ne è uno solo. Nulla verso i colleghi che dispongono del proprio computer, ma perché il Comando si ostina a considerare di fatto di serie B i colleghi turnisti ?

Quanto alla gestione del personale poi è singolare la predisposizione dell'attuale dirigenza alle scorte sui treni "ad ogni costo", una tipologia di servizio sicuramente utile e propria della Polizia Ferroviaria, ma che deve prevedere al tempo stesso la copertura di altri servizi; certamente non a costo di lasciare sguarnita la Stazione, talvolta lasciata con non più di due unità presenti, tanto che quando la situazione si fa critica si finisce con il chiedere l'intervento della Squadra Volante !

> ***"... l'assoluta assenza presso la Sezione Polfer di Taranto anche dei più elementari sistemi di sicurezza passiva è un fatto grave sul quale il SIULP non intende più derogare ..."***

Si auspica invece che il problema venga affrontato e discusso sulla base di presupposti diversi, attraverso una standardizzazione delle scorte e la previsione di un numero minimo di personale da destinare alla sicurezza della Caserma e dell'ambito ferroviario. Due persone, infatti, anche se ben disposte e pronte a tutto sono sicuramente troppo poche per assicurare l'evasione di tutte le richieste che pervengono.

E allora cosa si fa quando gli interventi si susseguono, si lascia sguarnito un Ufficio che – lo ricordo a me stesso – è anzitutto una caserma con tutti gli annessi e connessi (armi in primis)?

Non si vuole scaricare sull'Ente Ferrovie responsabilità di qualche addetto, ma accade spesso che per l'annosa mancanza di talloncini di prenotazione, molti interventi a bordo dei treni sono determinati dal fatto di riscontrare per un medesimo posto due, e talvolta tre prenotazioni.

Nell'auspicare una migliore distribuzione dello straordinario ed una maggiore considerazione di tutto il personale, si richiama l'attenzione sui servizi di scorta, particolarmente stressanti ed impegnativi, che al pari di quegli automontati, non vengono retribuiti dal marzo 2001.

Tanto premesso si auspica un Suo autorevole intervento affinché le problematiche anzidette possano trovare le soluzioni che questa O.S. indica nell'interesse primario dei colleghi e della struttura cui continua ad assicurare, nonostante le difficoltà sopra segnalate, una vigilanza assidua e puntuale che assicura un grado di sicurezza di per sé alto, ma che potrebbe essere superiore se fosse suffragata da interventi migliorativi.

USO IMPROPRIO DEL SINDACATO

editoriale di Oronzo COSI

Non mancano, di questi tempi, esempi eclatanti di come l'eccessiva personalizzazione nella gestione dei sindacati comporti vistose disfunzioni nella pratica quotidiana dei rapporti tra le varie componenti della società civile.
I sindacati, forti di un contatto diretto tra rappresentante e rappresentato hanno resistito, molto più delle coalizioni politiche, alla crisi di credibilità che dagli anni 90 in poi ha investito i partiti.
Per questo non ci sorprendono le varie "discese in campo", di vari sindacalisti che soprattutto in difficili tempi mantengono una sorprendente capacità di coesione, conservano intatto un consenso reale tra i lavoratori e, di riflesso, tra i cittadini.
È un fenomeno che, in piccolo, si ripete anche nel mondo sindacale delle Forze di Polizia; è un vero e proprio movimento, una tendenza, che fa sì che molti operatori, che hanno rivestito a vari livelli incarichi di responsabilità nei sindacati di polizia si propongano poi come candidati nelle competizioni politiche.
È un fenomeno, ben inteso, che riguarda anche i Cocer dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché quello dell'Esercito.
Che la sicurezza nazionale ed internazionale siano oramai diventate territorio di scontro e di confronto politico è un dato oggettivamente riscontrabile; che vi sia un'autentica rincorsa da parte dei "talent scout" per la ricerca di preziosi "esperti" della sicurezza da utilizzare in convegni, comitati e commissioni parlamentari, è un fatto di chiara evidenza.
E, prescindendo dalle valutazioni sulle singole persone non si può che definire comprensibile questa voglia di partecipazione che colpisce alcuni sindacalisti di polizia.
Nulla di male, pertanto, se un Segretario Provinciale o Nazionale ad un certo punto decide di candidarsi per le amministrative o per le politiche diventando poi magari assessore alla sicurezza o altro.
Il comportamento è ineccepibile.
Quello che però da un punto di vista di deontologia sindacale non può essere condivisibile è il tentativo di utilizzare in maniera scorretta il sindacato di polizia, asservendolo alle esigenze proprie o della coalizione politica di cui si fa parte, riducendolo al ruolo di strumento o di cassa di risonanza, privandolo della sua funzione naturale di tutela della categoria.
È una degenerazione vera e propria, spesso punita con la disdetta da parte dei colleghi più accorti, o che più hanno la possibilità di conoscere le singole situazioni.
È una degenerazione che produrrà danni gravissimi alla credibilità del sindacato, e che pertanto va combattuta senza tentennamenti.
Non bisogna mai dimenticare che l'unico mandato che i colleghi conferiscono con la propria adesione è quello di rappresentare i poliziotti dinanzi al Governo, all'Amministrazione, alla società civile, ma in perfetta autonomia rispetto alle pressioni delle forze politiche o sociali .
La nostra storia recente dimostra purtroppo casi di abuso o meglio di uso improprio del mandato sindacale.
Sono oramai numerosi i casi di "sindacalisti" che si offrono sul mercato della politica facendosi scudo del sindacato, usandolo per raggiungere i propri fini, abbandonandolo quando tali fini sono stati raggiunti.
Anche nell'ultima tornata contrattuale abbiamo assistito a numerose prese di posizione strumentali, che hanno letteralmente avvelenato il dibattito sindacale, poste in essere ad opera di chi, per esempio, si era proposto come candidato alle ultime elezioni senza tra l'altro venire nemmeno eletto, e tornando pertanto di corsa alla comoda poltrona del sindacalista.
Si apre quindi un fronte ulteriore sul difficile terreno del confronto tra sindacati di polizia e governo e questo accelera i tempi di una necessaria ed oramai indifferibile razionalizzazione del sistema della rappresentanza sindacale della Polizia di Stato: per quanto ci riguarda, invece, è il momento di prestare la massima attenzione alle previsioni di incompatibilità tra carica sindacale e carica politica contenute nel nostro Statuto, vigilando su ogni tentativo, o su ogni pericolo, di "uso improprio di sindacato".

MOBBING E RICONOSCIMENTO INAIL

Nel maggio 2002 è stata riconosciuta per la prima volta dall'Inail l'inabilità temporanea al lavoro ad un dipendente di una azienda privata, affetto da patologie psico-fisiche derivanti dal disagio lavorativo, causato da una situazione di "mobbing" subita.
Il caso ha generato grande interesse, non solo per gli ''addetti ai lavori''; per questo l'Inail ha ritenuto opportuno dedicare uno spazio alla vicenda sul n. 3/2002 del suo periodico bimestrale di informazione ''IL''.
Il primo chiarimento riguarda la "classificazione" del mobbing, che non è ritenuto una patologia, "ma un meccanismo lesivo da ricondurre ad un tipo di rischio più ampio e configurabile come ''costrittività organizzativa'' insita nell'attività ovvero nell'ambiente di lavoro".
L'articolo ripercorre le fasi che hanno condotto alla tutela di questi rischi, in particolare il decreto 38/2000, che ha introdotto il riconoscimento del "danno biologico", l'interpretazione, in chiave più ampia, della sentenza n.179/88 della Corte di Cassazione e la delibera del C.d.A. dell'Inail del 26.07.01.
Sono illustrate inoltre le difficoltà di valutazione di queste patologie lavoro-correlate riguardanti la sfera psichica; deve esserne determinata l'entità e deve essere valutato il peso di eventuali fattori stressogeni extralavorativi.
Al fine di monitorare il fenomeno e di uniformare il giudizio sui casi denunciati, l'Inail ha ritenuto opportuno esaminare presso la Sovrintendenza Medica Generale tutte le denunce che risultano sufficientemente istruite.
Ad oggi sono 90 i casi di mobbing per i quali è stato richiesto indennizzo all'Inail.

Missioni: chiarimenti importanti

Il Siulp è intervenuto sul Dipartimento della pubblica sicurezza al fine di richiedere l'emanazione di una urgente circolare, da indirizzare agli uffici periferici, ove si chiarisca come le disposizioni contenute nel comma comma 9° dell'articolo 7 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, nel prevedere una preventiva autorizzazione dell'"… Amministrazione, necessaria ad ottenere, a richiesta dell'interessato… oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente … " facciano riferimento NON all'Amministrazione centrale, ma ai centri di spesa territorialmente competenti (ad esempio gli uffici amministrativo contabili) e, previi accordi tra detti centri e gli uffici, ai dirigenti degli uffici medesimi.
Con riferimento alla non frazionabilità di detta somma forfetaria e ad altre tematiche attinenti comunque all'argomento, il Siulp ha poi fatto presente la necessità di un incontro preliminare, inteso ad individuare modalità applicative idonee ad evitare il verificarsi di particolari situazioni in cui potrebbero concretizzarsi sperequazioni; infatti, secondo quanto previsto dalla circolare n. 333-G/CONTR 2002 del 6 agosto 2002, il dipendente che, dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a fruire del trattamento forfetario, debba, per sopravvenute quanto impreviste esigenze, far rientro in sede prima di aver compiuto le prime 24 ore di missione, si troverebbe a non ricevere alcun indennizzo ed a vedersi inoltre negato il rimborso delle spese eventualmente sostenute per i pasti.
La circolare esclude, infatti, a priori ogni forma di rimborso misto e, quindi, l'applicazione parziale, anche in casi eccezionali, della normativa di carattere generale sulle missioni, di cui alla legge 18 Dicembre 1973, n. 836.
La legge 836/1973 ed il d.P.R. 164/2002 sono consultabili presso la nostra Segreteria.

TUTELA LEGALE PER AGENTI ED UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Con nota prot. 304/2002, datata 12 settembre 2002, il Siulp è intervenuto sul Dipartimento della della pubblica sicurezza per chiedere un intervento chiarificatore in merito all'applicazione della normativa che pone a carico del Ministero dell'interno le spese di difesa degli ufficiali ed agenti di p.g. sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti al servizio.

Sono pervenute infatti svariate segnalazioni, inviate da strutture territoriali, in ordine all'interpretazione restrittiva che taluni uffici periferici dell'Amministrazione intenderebbero adottare sia in riferimento all'articolo 40 d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 che, più in generale, in relazione alla nota previsione di tutela legale a carico del Ministero dell'interno per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Viene segnalato, in particolare, l'intento di non accettare le istanze intese ad ottenere la concessione, da un lato, dell'anticipo previsto dall'art. 40 al personale che si trovi nella condizione giuridica di imputato e, dall'altro, del rimborso, al termine del procedimento penale, delle spese sostenute, qualora il procedimento medesimo, pur non avendo determinato una condanna, non si sia concluso con una sentenza assolutoria ma, ad esempio, per la sopraggiunta mancanza di una condizione di procedibilità, come nel caso dell'intervenuta remissione della querela.

A tal proposito appare opportuno richiamare, in primis, la norma che ha introdotto la tutela legale, vale a dire l'articolo 32 L. 22 maggio 1975, n. 152, laddove si prevede, tra l'altro, che le spese di difesa "per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica" siano a carico di codesto Ministero, "salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso".

Tutti gli interventi normativi successivi in materia, derivanti dall'applicazione degli accordi contrattuali, si sono poi univocamente indirizzati verso l'ampliamento della sua applicabilità; ad esempio:

- l'art. 33 d.P.R. 395/1995 prevede che essa va applicata "anche" e quindi non solo, a fatti relativi all'uso delle armi o altro mezzo di coazione fisica;
- l'art. 36 d.P.R. 254/1999 l'ha estesa "… anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto";
- l'art. 40 d.P.R. 164/2002, infine, dispone che "per fatti inerenti al servizio … può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di _ 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo".

Le novità introdotte dall'art. 40 possono essere dunque così sintetizzate:

1. Si parla di fatti inerenti al servizio e non più di fatti compiuti in servizio;
2. Viene resa esplicita la possibilità di concedere anticipi, peraltro già implicita nell'originaria previsione, allorché, come accennato, veniva fatta salva una facoltà di rivalsa;
3. La concessione degli anticipi oggi si riferisce esplicitamente anche agli indagati, e non più ai soli imputati;
4. La previsione della rivalsa non opera più, genericamente, in caso di responsabilità dell'imputato per fatto doloso; ora la responsabilità deve essere accertata a titolo di dolo, e, come noto, l'accertamento della responsabilità (penale, perché è a questo genere di responsabilità che fa riferimento la norma) a titolo di dolo può avvenire solo a seguito di sentenza definitiva per delitto doloso.

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che, una volta giunto a termine il procedimento penale, possono essere esclusi dal rimborso delle spese di difesa solo i dipendenti che abbiano subito condanna penale definitiva per fatto doloso e che, in tale ambito, non possa trovare spazio alcun tipo di valutazione discrezionale, che si porrebbe al di fuori della normativa.

Per quanto attiene agli anticipi, viceversa, la relativa concessione è implicitamente subordinata dalla norma ad una valutazione dell'Amministrazione, che "può" anticipare e, pertanto, non ne ha l'obbligo; tale valutazione, tuttavia, non può che essere riferita a criteri di oggettivi, chiari e, pertanto, rispettosi dei generali principi di imparzialità e buon andamento nell'attività della pubblica amministrazione e del dettato normativo, oltre che della sua ratio.

Le istanze intese ad ottenere gli anticipi dovrebbero essere comunque inoltrate dagli uffici periferici agli uffici competenti, titolari della potestà discrezionale di deliberare in merito, mentre gli eventuali provvedimenti di diniego adottati da questi ultimi dovrebbero essere adeguatamente motivati: in ogni caso tra le motivazioni suscettibili di giustificare il diniego non potrebbe esserci il fatto che il richiedente non è semplicemente indagato, ma imputato.

Ciò, infatti, sarebbe in palese contrasto non solo con lo spirito, ma anche con la lettera della Norma: come già sopra evidenziato la facoltà discrezionale di concedere anticipi agli imputati era già implicitamente contenuta nella previsione della possibile rivalsa, per cui un'interpretazione restrittiva dell'art. 40 comporterebbe un illogico quanto ingiustificato restringimento dell'operatività della tutela legale, oltretutto del tutto inconciliabile con il contesto (il tavolo contrattuale) in cui, come noto, la novellazione è maturata.

Ricordiamo brevemente che la tutela legale offerta gratis a tutti gli iscritti Siulp opera anche in tutte le controversie escluse dalla tutela a carico del Ministero dell'interno, oltre che in quelle che vedono il dipendente contrapposto all'Amministrazione medesima; in aggiunta a ciò gli iscritti sono coperti da assicurazione a copertura dei danni provocati a terzi, ivi compresa la ripetuta Amministrazione, per fatti inerenti al servizio: presso la nostra Segreteria la descrizione delle polizze gratuite per gli iscritti e la nota n. 304/2002, la circolare n.333-A/9801-A.3. diramata in materia dal Dipartimento della p.s. il 22 giugno 1996, la normativa citata, i pertinenti articolo 9 Legge 7 agosto 1990, n. 232 e 18 decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con legge 23 maggio 1997 n. 135.

Vice Sovrintendenti: quesiti sulla decorrenza delle immissioni in ruolo

Nell'imminenza dell'entrata in vigore del d.m. 1° Agosto 2002, n. 199, a quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 Settembre 2002, pervengono da più parti quesiti relativi alla decorrenza dell'immissione in ruolo (e quindi del possesso del qualifica) per i vincitori dei Concorsi per titoli (Assistenti Capo) o per titoli ed esami (appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti con almeno quattro anni di servizio) che verranno banditi per le vacanze di posti verificatesi nel ruolo dei Sovrintendenti al 31 dicembre 2000.

In base alle previsioni contenute nell'articolo 24-quater del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, aggiunto dall'articolo 2, d.Lgs. 12 Maggio 1995, n. 197 e modificato dall'articolo 2, d.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53, al termine del corso i frequentatori dovrebbero conseguire la nomina a Vice Sovrintendente con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo; tuttavia queste disposizioni sono in parte derogate dal comma 2° dell'articolo 12 del citato d.Lgs. 53/2001, ove tra l'altro si prevede che per i concorsi relativi ai posti al 31 dicembre 2000, "l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli".

La norma prevede dunque che tutti coloro i quali risulteranno vincitori dei concorsi per i posti resisi disponibili al 31 dicembre 2000 otterranno la decorrenza giuridica ed economica della nuova qualifica a partire dal giorno in cui si concluderà il primo dei corsi cui verranno avviati detti vincitori del concorso per titoli relativo alle vacanze riscontrate al 31 dicembre 2000, esattamente come avviene, per l'aspetto economico, nella previsione ordinaria e ciò anche nell'ipotesi in cui, per problematiche connesse alla recettività degli Istituti di istruzione, i vincitori dei concorsi 31.12.2000 venissero avviati alla frequenza dei corsi in più scaglioni successivi.

Presso la nostra Segreteria sono consultabili il d.m. 199/2002, il d.P.R. 335/1982, il d.Lgs. 197/1995 ed il d.Lgs. 53/2001.

MOBILITÀ A DOMANDA: IL SIULP CHIEDE LA VERIFICA DI ALCUNE MODALITÀ E CRITERI

La nuova disciplina della mobilità a domanda del personale della Polizia di Stato, introdotta dalla circolare N. 333-A/9802.B.B.5.4 del 12 gennaio 2001, ha tra l'altro previsto che, "Al fine di garantire parità di trattamento a tutti i dipendenti attraverso la predisposizione di graduatorie uniche, anche il personale che aspira al trasferimento in una sede diversa della stessa provincia in cui presta servizio, dovrà inoltrare istanza al competente Servizio della Direzione Centrale... ".

Come noto, sino a quel momento, i provvedimenti di accoglimento/diniego delle domande del personale che intendesse essere trasferito, ad esempio, da un Commissariato distaccato ad un altro, venivano in linea di massima adottati dal Questore della Provincia e, nell'ambito dei Compartimenti in cui sono articolate le Specialità della Polizia di Stato, dai rispettivi Dirigenti.

La graduatoria ministeriale era già allora basata principalmente sull'"anzianità di sede" e faceva riferimento, in linea di massima, alla "permanenza in sede conseguente ad assegnazione a domanda", intesa come servizio prestato presso uffici o reparti ubicati nell'ambito della medesima Provincia.

Per sede di servizio si sarebbe viceversa dovuto intendere il "Comune ove ha sede l'ufficio o reparto di appartenenza", in quanto proprio in questi termini si esprimeva, sin dalla sua entrata in vigore, l'articolo 33 del d.P.R. 26 ottobre 1985, n. 782, vale a dire il Regolamento di servizio dell'Amministrazione della p.s..

Tale assunto è stato poi esplicitamente ribadito dalla circolare telegrafica N. 333-A/9802.B.B.5.4, diramata dalla medesima Amministrazione centrale il 12 settembre 2001.

E' così accaduto che numerosi dipendenti, il cui fine principale era essere trasferiti in altre province, spesso molto distanti da quelle ove prestavano servizio, nel corso degli anni si siano spostati, all'interno di quelle richiamate province, al solo fine di addivenire ad un temporaneo e parziale miglioramento delle proprie condizioni di vita.

Al personale interessato, che ha ottenuto tali movimentazioni agendo nella consapevolezza di non pregiudicare, in forza dei criteri allora adottati dall'Amministrazione, la propria posizione nell'ambito della graduatoria nazionale, l'anzianità di sede dovrebbe dunque essere computata con il nuovo criterio solo a partire dal 12 gennaio 2001, data della sua adozione; i periodi di servizio prestati, prima di tale data, in sedi di servizio ubicate nella medesima provincia, andrebbero pertanto tra loro sommati.

Il Siulp chiede al Dipartimento della pubblica sicurezza di riconsiderazione le posizioni interessate e, sempre con riguardo ai trasferimenti a domanda di competenza ministeriale, ma da effettuarsi nell'ambito dello stesso Comune, (ad esempio da Questura a Specialità o viceversa) , l'emanazione di disposizioni idonee a garantire l'adozione di criteri il più possibile oggettivi ed uniformi in merito alla modalità di presentazione delle istanze ed all'adozione dei relativi provvedimenti.

E' stata infine sollecitata l'emanazione di una circolare che comunichi agli uffici periferici il di fatto avvenuto differimento dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, come peraltro già avvenuto lo scorso anno e riportato nella citata circolare telegrafica del 12.9.2001, consultabile, come la nota del 12.1.2001, presso la nostra Segreteria.

Festività particolari, personale aeronavigante e trattamenti "congelati": arrivano gli arretrati

Con circolare telegrafica n. 333-G/CONTR. C.D.I./N. 22/02 del 18 settembre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha fornito alcune precisazioni successive all'emanazione della precedente nota n. 333-G/CONTR 2002 del 6 agosto 2002.

In particolare viene reso noto che, con la prossima mensilità di settembre, il CENAPS provvederà all'aggiornamento della misura del compenso relativo al servizio prestato nelle particolari festività individuate dall'art. 12, comma 2 (Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno) del d.P.R. 164/02.

Come noto la nuova misura è fissata in 40 euro e la data da cui decorre tale nuova misura è il 1° gennaio 2002.

Pertanto il Centro Elettronico, con la corrente mensilità, procederà alla corresponsione delle differenze spettanti in applicazione delle nuove misure del compenso in argomento.

Con riferimento alla festività del 2 giugno, che a partire da quest'anno viene compresa tra quelle considerate "particolari" ai fini della corresponsione della prevista indennità, gli uffici amministrativo contabili dovranno effettuare le dovute segnalazioni al Centro Elettronico al fine di poter corrispondere al personale interessato il relativo compenso e, qualora per il servizio prestato nella suddetta giornata fosse stata liquidata l'indennità di presenza festiva, gli uffici interessati dovranno procedere, con contabilità manuale, al recupero (si presume in compensazione) di quanto corrisposto.

Anche per il personale aeronavigante (reparti volo, squadre nautiche, NOCS, ecc.) sono in arrivo competenze arretrate sull'indennità pensionabile, che saranno commisurate al 100% della differenza della misura prevista dall'articolo 5, lettera a), del d.P.R. 164/2002 e quella precedentemente in vigore.

Questa prassi si è resa necessaria in quanto le procedure informatizzate in uso non sono idonee ad applicare i criteri di cumulabilità tra l'indennità pensionabile e l'indennità di aeronavigazione di cui al combinato disposto degli articoli 3, legge 20 marzo 1984, n. 34 ed 1, legge 5 agosto 1978, n. 505.

Come noto al dipendente devono essere corrisposte entrambe le indennità, una in misura intera e l'altra al 50%; la scelta dell'indennità da corrispondente al 50% va effettuata sulla base del criterio della maggiore convenienza per il dipendente.

Gli uffici amministrativo contabili dovranno pertanto ricostruire la posizione di ogni interessato, procedendo contestualmente alla liquidazione degli arretratati spettanti in applicazione del d.P.R. 164/2002 ed al recupero dell'eventuale differenza di indennità pensionabile in tutti quei casi in cui, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 luglio di quest'anno, ciò risulti più favorevole per il personale interessato; a tale riguardo sarà emanata a breve un'apposita circolare.

Con la mensilità di agosto scorso il CENAPS ha infine provveduto, sulla base delle informazioni in suo possesso ed esclusivamente al personale la cui retribuzione ha subito il "congelamento" con decorrenza successiva al 1° gennaio 2002, a liquidare al personale la cui retribuzione abbia subito un "congelamento" gli eventuali arretrati spettanti fino alla data di decorrenza dell'evento che ha determinato il "congelamento" medesimo (ad esempio: il personale che sia sospeso dal servizio o si trovi in aspettativa speciale, in attesa di passaggio ad altra amministrazione per inidoneità al servizio di Polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339).

Presso la nostra Segreteria sono consultabili le note citate, la legge 505/1978, la legge 34/1984, il d.P.R. 339/1982 ed il d.P.R. 164/2002.